

TI_GERICHTE 15.2014.48 vom 25. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2014.48

FR: TI_GERICHTE 15.2014.48 du 25 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 15.2014.48 del 25 luglio 2014

Regeste

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Importo di base e spese comuni in caso di convivenza senza figli in comune. Spese connesse all'uso di un autoveicolo. Giustificativi delle spese. Gratuito patrocinio

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.07.2014 15.2014.48

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Importo di base e spese comuni in caso di convivenza senza figli in comune. Spese connesse all'uso di un autoveicolo. Giustificativi delle spese. Gratuito patrocinio

Incarto n. 15.2014.48 Lugano 25 luglio 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 24 aprile 2014 di RE 1 (patrocinato dall' PA 1,) contro l'operato dell'CO 1 nelle esecuzioni n. _____, _____, _____ e

_____ promosse nei confronti del ricorrente da PI 1 PI 2 , (rappresentato dall'PA 2,) ritenuto in fatto: A. Nelle esecuzioni n. _____, _____, _____ e

_____ promosse nei confronti di RE 1, l'11 aprile 2014 l'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha allestito il seguente calcolo dell'eccedenza pignorabile a carico dell'escusso: Guadagno Indennità di disoccupazione fr. 3'700.00

Totale	fr 3'700.00	Minimo d'esistenza	Importo di base	fr.
850.00	Affitto / interessi ipotecari	fr. 610.00	Spese accessorie	fr. 100.00
Lavori faticosi	fr. 100.00	Totale	fr 1'660.00	B.

Accertata la pignorabilità del reddito, con scritto 11 aprile 2014 l'UEF ha diffidato la cassa di disoccupazione _____ a versargli l'importo mensile eccedente il minimo esistenziale dell'escusso. C. Con ricorso del 24 aprile 2014, presentato direttamente a questa Camera, RE 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio reddito, chiedendone l'annullamento, previo conferimento dell'effetto sospensivo. Egli domanda inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. D. Con ordinanza 28 aprile 2014, inoltrata all'UEF unitamente al ricorso, il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al gravame e assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per produrre determinati documenti, ordinando nel contempo all'ufficio d'esecuzione di occuparsi della notifica degli atti alle parti. E. Con osservazioni del 30 maggio 2014 l'UEF postula la reiezione parziale del ricorso, pur rimettendosi al prudente giudizio della Camera. F. Constatato che l'Ufficio non aveva trasmesso l'ordinanza 28 aprile 2014 al ricorrente, con ordinanza 11 giugno 2014 il presidente di questa Camera ha assegnato a RE 1 un nuovo termine di 10 giorni per produrre i conteggi di stipendio della sua convivente _____ e le ricevute di

pagamento dei premi della cassa malati e del contributo alimentare per il figlio _____ relativi agli ultimi tre mesi. G. Con scritto 23 giugno 2014 RE 1, senza produrre quanto richiesto, formula alcune considerazioni sulla sua situazione finanziaria, allegando nuovi documenti. Considerato in diritto: 1. Interposto all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). Nel caso in rassegna verrà dunque esaminata soltanto la situazione del debitore al momento del pignoramento, senza tener conto delle modifiche intervenute in seguito e di cui il ricorrente fa menzione nello scritto 21 giugno 2014. Tali modifiche dovranno semmai essere sottoposte all'UEF nell'ambito di una domanda di riesame del calcolo del minimo esistenziale, giusta l'art. 93 cpv. 3 LEF (cfr. Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 209 ad art. 93 LEF). 3. Nel ricorso, l'insorgente si duole in particolare che l'UEF gli abbia riconosciuto un importo base di soli fr. 850.-. Egli rileva al riguardo che la giurisprudenza permette in caso di comunione domestica di applicare l'importo per coniugi e di ridurlo al massimo della metà. Ritenuto che non ha ricevuto alcuno stipendio né indennità durante un periodo di malattia di sette mesi e che per non ricorrere all'assistenza sociale lui e la propria convivente hanno compiuto notevoli sacrifici e accumulato debiti, a suo parere si giustifica di riconoscergli un importo base per coniugi di fr. 1'200.-, pari a quello conteggiato per una persona sola. Da parte sua, l'UEF non si oppone in principio a un leggero aumento dell'importo base, considerato il grado di occupazione inferiore della convivente dell'escusso. 3.1 Secondo la giurisprudenza, l'importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 765 consid. 2; sentenza della CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.2), ovvero fr. 850.- (cfr. punto I/3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito "Tabella"]). Ciò è tuttavia ammissibile soltanto nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all'altra metà delle spese comuni. In caso contrario, il contributo da porre a carico dell'escusso deve essere aumentato nella debita proporzione, fermo restando che il minimo di base del debitore non potrà superare in ogni caso l'importo riconosciuto per una persona sola, vale a dire fr. 1'200.- o fr. 1'350.- qualora abbia un figlio a carico, nato fuori dall'unione con il convivente (cfr. sentenza della CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.4). 3.2 Nel caso di specie, dagli atti emerge che al momento dell'esecuzione del pignoramento l'escusso viveva con la convivente _____, senza figli in comune. Sulla base di tale circostanza e appurato che la convivente lavora con un grado d'occupazione del 60% (cfr. verbale interno delle operazione di pignoramento, pag. 1), l'UEF ha ritenuto giustificato computare nel minimo esistenziale del debitore un importo di base di fr. 850.-, corrispondente alla metà del minimo di base per coniugi. L'ufficio d'esecuzione non ha tuttavia verificato se la convivente, tenuto conto dei suoi redditi, fosse realmente in grado di far fronte alla metà delle spese comuni, ragione per cui con ordinanza 11 giugno 2014 il

ricorrente è stato invitato a produrre i conteggi di stipendio della convivente relativi agli ultimi tre mesi. Non avendo egli dato seguito a quanto richiesto né contestato, ad ogni modo, che la propria convivente potesse contribuire alla metà delle spese comuni, si può ben ritenere ch'essa fosse in misura di farlo, nonostante un grado d'occupazione del 60%. Ne consegue che l'importo di base riconosciuto all'escusso è corretto. Sotto questo profilo, il ricorso risulta dunque infondato. 4. Il ricorrente sostiene altresì che la convivente ha pagato interamente il canone di locazione dal giugno del 2013 al marzo del 2014, sicché per motivi di equità egli ha dato in seguito alla propria banca l'ordine permanente di pagare l'intero affitto per un totale di fr. 1'420.– mensili. Malgrado l'insorgente si limiti unicamente a indicare tale circostanza, senza quindi formulare precise conclusioni, dal contesto si comprende ch'egli pretende il riconoscimento dell'intero canone di locazione anziché della sola metà computata dall'UEF. A tal riguardo, nelle sue osservazioni l'UEF si dice disposto ad adeguare il canone di locazione per i medesimi motivi invocati a sostegno dell'aumento dell'importo di base.

4.1 Le spese locative relative all'abitazione comune dei conviventi devono essere computate nel minimo di esistenza dell'escusso secondo gli stessi principi di quelli testé esposti per la determinazione dell'importo di base (cfr. consid. 3.1). Tali spese devono quindi essere di regola ripartite a metà tra i concubini (cfr. DTF 109 III 101 consid. 2; Vonder Mühl, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 26 ad art. 93 LEF). Quando però i redditi del convivente dell'escusso sono insufficienti a coprire la propria parte alle spese comuni, la quota dell'escusso deve essere aumentata di conseguenza, ma non oltre l'importo delle spese che sarebbero sue se visse da solo. Di conseguenza, a dipendenza dei redditi del convivente, le spese di locazione computabili nel minimo di esistenza dell'escusso variano tra la metà del canone locatizio effettivo (purché esso sia conforme all'uso locale riferito a un alloggio per due persone) e l'intero canone, conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che un debitore che vive da solo si accontenti in circostanze analoghe a quelle del caso concreto (sentenza della CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007, consid. 1.2).

4.2 Nel caso specifico, il ricorrente non pretende che la propria convivente non fosse in grado di pagare la metà delle spese di locazione, né tale circostanza emerge dagli atti. Anzi, da quanto addotto nel ricorso, si evince proprio il contrario, ovvero ch'essa era senz'altro in misura di provvedere al pagamento della metà delle spese di locazione, avendo addirittura pagato interamente i canoni locatizi dal giugno del 2013 al marzo del 2014. Neppure torna d'aiuto al debitore il fatto che, per motivi d'equità, sia stato lui a occuparsi in seguito del pagamento dell'intero canone. In effetti, giacché l'escusso deve sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti (cfr. DTF 128 III 159, consid. 3b; 109 III 102, consid. 2), viceversa neppure il convivente deve poter pretendere che l'escusso si assuma da solo tutti gli oneri indispensabili comuni (cfr. sentenza della CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007, consid. 1.1). Ne consegue che il ricorso risulta infondato anche da questo punto di vista.

5. Il ricorrente lamenta ancora che l'UEF non ha tenuto conto del premio di cassa malati di fr. 355.– mensili e del contributo alimentare di fr. 1'000.– mensili ch'egli deve versare al figlio _____.

5.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l'ufficio d'esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell'escusso, ma deve esigere da quest'ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.5 del 25 febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per i premi dell'assicurazione di base obbligatoria della cassa malati

e per i contributi di mantenimento a persone che vivono fuori dell'economia domestica del debitore, a condizione che l'escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (cfr. Tabella, punti II/3 e II/5). 5.2 Invitato a produrre i documenti giustificativi con ordinanza 11 giugno 2014, l'escusso si è limitato a indicare che a causa del suo trasloco non riesce a ritrovare la documentazione relativa alla cassa malati – motivo per cui ha provveduto a chiedere all'assicuratore un estratto conto relativo ai pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2014 – e che per quanto concerne il contributo alimentare per il figlio, non ha ancora concordato con l'Ufficio anticipo alimenti il rimborso dei contributi anticipati, malgrado egli sia tenuto a pagarli e per questo motivo – a parer suo – essi debbano essere conteggiati (scritto 23 giugno 2014 del ricorrente). Sia come sia, ad oggi l'insorgente non ha prodotto né all'UEF né all'autorità di vigilanza alcun giustificativo che comprovi il pagamento effettivo dei premi di cassa malati e dei contributi alimentari a favore del figlio. Stando così le cose, va confermata la decisione dell'organo esecutivo di non tenere conto di tali spese nel minimo vitale dell'escusso, fermo restando la facoltà per costui di chiedere, pro futuro, un riesame del calcolo (v. sopra consid. 2) qualora dovesse poi dimostrare che le spese in questione sono o saranno pagate regolarmente (cfr. sentenza CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n. 62c). Il ricorso si rivela dunque infondato anche sotto quest'aspetto. 6. L'insorgente ritiene pure che l'importo di fr. 100.– riconosciuto dall'UEF per le spese di ricerca di un impiego sia manifestamente insufficiente. Egli rileva in proposito di aver bisogno del proprio autoveicolo sia per cercare lavoro, sia per recarsi al lavoro, in prova o a titolo definitivo. Per tale ragione, tenuto conto dei costi d'assicurazione dell'auto di fr. 753.– per 6 mesi, della tassa di circolazione di fr. 480.– annui e dei costi per benzina e manutenzione, il ricorrente pretende che gli venga computato un importo di almeno fr. 300.– mensili. 6.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua professione (cfr. DTF 119 III 11 consid. 2a; 117 III 20 consid. 2) 6.2 Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti non risulta che il veicolo privato sia indispensabile all'escusso per cercare un lavoro, né egli, del resto, lo comprova, avendo infatti omesso di produrre qualsivoglia giustificativo. Il debitore neppure spiega perché non possa servirsi dei mezzi di trasporto pubblici in luogo del veicolo privato. Ne discende che tutt'al più possono essergli riconosciute le spese effettive per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (cfr. Tabella, punto II/4d), oltre alle spese usuali per la preparazione e l'invio delle candidature per la ricerca di un impiego. Non avendo il ricorrente giustificato il genere e l'entità dei propri spostamenti, si può ritenere adeguato in tal senso l'importo di fr. 100.– mensili stabilito dall'UEF. 7. Da ultimo, il ricorrente si duole di un accertamento errato del suo reddito, sostenendo di percepire un'indennità mensile di disoccupazione di fr. 3'573.– anziché di fr. 3'700.– come appurato dall'ufficio d'esecuzione. A prescindere dalla sua fondatezza, tale censura non necessita di ulteriori approfondimenti, dal momento che l'UEF ha pignorato unicamente l'eccedenza del reddito conseguito dall'escusso. Ciò significa che, indipendentemente dall'esatto importo percepito dal debitore, verrà pignorato soltanto l'ammontare che eccede il minimo esistenziale accertato in fr. 1'660.–. L'escusso non è dunque pregiudicato in alcun modo dall'eventuale accertamento erroneo del proprio reddito. 8. Per le ragioni suesposte, il ricorso va dunque respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e

62 cpv. 2 OTLEF). 9. Il ricorrente postula, infine, l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, sostenendo che dalla documentazione prodotta risulta ch'egli adempie ai requisiti per la sua concessione. 9.1 L'ammissione al gratuito patrocinio è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). Giusta l'art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest'ultima dominata dal principio dell'ufficialità, l'assistenza di un avvocato non è in generale necessaria; può ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_919/2012 dell'11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3). 9.2 Nel caso presente, alla luce delle contestazioni mosse dal ricorrente e considerato ch'egli neppure ha prodotto i documenti a giustificazione delle spese di cui ha preteso il computo nel suo minimo esistenziale, si può ritenere che il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo. Ad ogni modo, neppure era data in concreto la necessità oggettiva di patrocinio, siccome nella fattispecie si ponevano essenzialmente la questione delle prove delle spese allegate dal ricorrente, per la cui risoluzione bastava ch'egli producesse i giustificativi richiestigli dalla Camera senza che fosse necessario l'intervento di un avvocato. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va dunque respinta. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.